



SERGIO SCIBETTA
CECILIA SCIBETTA
LIVIO PERRI
GIANLUCA MARTA
GULIANA BATTISTI
FERDINANDO DE FLORA
LISETTE BARBA
LUCA MORRONI
STEFANIA MACI
BARBARA GIORGI
FRANCESCA GRECO
CLAUDIA MANDOLES

News per i clienti dello Studio

N. 41
12 Settembre 2022

Bonus facciate: aliquota al 60% in caso di omesse comunicazioni o errori nel 2021

Gentile cliente, con la presente desideriamo informarLa che con **risposta a interpello Agenzia delle Entrate 20.7.2022 n. 385**, l'Amministrazione finanziaria ha chiarito che, nel caso in cui il prestatore **emetta una fattura afferente gli interventi che accedono al bonus facciate** ex art. 1 co. 219 della L. 160/2019 **senza riportare correttamente lo sconto da applicarsi** ai sensi dell'art. 121 del DL 34/2020, **lo stesso** - per porre rimedio - **non potrà ricorrere alla nota di variazione in diminuzione** ex art. 26 comma 2 del DPR 633/72. A tal fine, il **beneficiario del bonus facciate** (persona fisica non titolare di reddito d'impresa), **nel caso in cui nel 2021 abbia pagato esclusivamente il 10% del corrispettivo totale della fattura** (non corrispondendo, altresì, il restante 90% della fattura, che doveva essere oggetto di sconto) potrà accedere all'agevolazione: i) **per il 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021**, mediante fruizione diretta della detrazione dall'imposta lorda **nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi** relativa all'anno d'imposta 2021; ii) **per il restante 90% del corrispettivo documentato nella fattura**, se pagato nel 2022, mediante **fruizione diretta della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 60%** nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, o **ricorrendo alla cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020**.

Premessa

Con **risposta a interpello 20.7.2021 n. 385**, l'Amministrazione finanziaria ha fornito chiarimenti sulle conseguenze derivanti dalla **mancata evidenza dello sconto sul corrispettivo** ex art. 121 co. 1 lett. a) del DL 34/2020 nelle **fatture emesse nel corso del 2021** per interventi che accedono al c.d. **bonus facciate** di cui all'art. 1 co. 219 della L. 160/2019 e per **la cui opzione non è stata presentata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro i termini**.



Caso oggetto di interpello

Nel documento di prassi l'Agenzia delle Entrate ha esaminato il **caso di un prestatore che**, nell'ambito degli interventi che accedono al bonus facciate ex art. 1 co. 219 della L. 160/2019, **emetteva** - nel corso del 2021 - **una fattura nella quale** - per mero errore - **non era stato applicato lo sconto** di cui all'art. 121 del DL 34/2020.

Osserva

A tal fine, il **committente beneficiario** (persona fisica non titolare di reddito d'impresa):

→ **aveva effettuato** - sempre nel 2021 - il **pagamento del 10% del corrispettivo totale della fattura con c.d. "bonifico parlante"**, non corrispondendo il restante 90% (che avrebbe dovuto essere lo sconto praticato dal fornitore corrispondente alla detrazione spettante);

→ **non provvedeva all'invio della comunicazione per l'opzione dello sconto in fattura ex art 121 del DL 34/2020** (in attesa di comprendere come correggere l'errore commesso dal fornitore), che per **le spese sostenute nel 2021 doveva essere trasmessa entro il 29.4.2022** (per i soggetti IRES e titolari di partita IVA che presentano la dichiarazione dei redditi entro il 30.11.2022, invece, anche in relazione alle spese sostenute nel 2021 la **comunicazione può essere inviata entro il 15.10.2022**).

In proposito, è stato, dunque, chiesto all'Agenzia delle Entrate:

- ✓ di **esprimersi sulla possibilità per il prestatore di modificare**, con **una nota di variazione** ex art. 26 del DPR 633/72, la fattura originariamente emessa (così da integrare il documento con l'espressa indicazione dello sconto praticato), nonché;
- ✓ di **precisare le implicazioni ai fini della fruizione del bonus facciate** da parte del beneficiario.

Emissione della nota di variazione

Ad avviso dell'Amministrazione finanziaria, *"con riferimento alla problematica sottoposta dall'istante e alla eventuale possibilità di modificare, con una nota di variazione, la fattura originariamente emessa, al solo fine di integrare il documento con l'espressa indicazione dello «sconto» praticato, si rappresenta che **non si ravvisano le condizioni** ex articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, **per emettere una nota di variazione in diminuzione e, conseguentemente, una nuova fattura**".*

Osserva

In altre parole, l'Agenzia precisa che l'assenza dello sconto ex art. 121 del DL 34/2020 non pregiudica la validità fiscale della fattura emessa in quanto l'imponibile indicato nella fattura e l'importo dell'IVA sono gli stessi (sia che venga indicato lo sconto sia che non venga annotato).

L'Agenzia, peraltro, **nega la possibilità di operare una nota di variazione solo nel caso oggetto di analisi**, ossia solo nel caso di una fattura emessa nel 2021, con spese sostenute nel 2021 dal committente/beneficiario della detrazione fiscale **per la cui opzione non è stata trasmessa entro i termini la comunicazione all'Agenzia delle Entrate**.

Osserva

In tale situazione, infatti, **è evidente l'inutilità di andare ad indicare lo sconto in fattura** in quanto **non sarebbe più possibile comunicare l'opzione di sconto** affinché la detrazione fiscale si trasferisca, **sotto forma di credito d'imposta, in capo al fornitore**.

Implicazioni per il beneficiario del bonus facciate

Nel caso di specie delineato, **la mancata indicazione** - ad opera del fornitore - **dell'ammontare dello sconto pattuito nella fattura emessa** a fronte della prestazione resa, **implica l'impossibilità di perfezionare l'opzione per lo sconto in fattura** ex art. 121 del DL 34/2020.

Osserva

Tale circostanza, tuttavia, **non preclude l'accesso al bonus facciate** di cui all'art. 1 co. 219 della L. 160/2019 (in presenza di tutti i requisiti richiesti dalla normativa per poterne fruire) al committente degli interventi (persona fisica non titolare di reddito d'impresa), **il quale potrà beneficiarne come segue:**

- ✓ relativamente al 10% delle spese effettivamente sostenute nel 2021 per l'esecuzione dell'intervento (e documentate tramite bonifico c.d. "parlante") mediante fruizione diretta della detrazione

STUDIO SERGIO SCIBETTA

CONSULENZA SOCIETARIA E TRIBUTARIA

dall'imposta lorda **nella misura del 90% nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2021** (senza possibilità di cessione della relativa detrazione, non essendo stata effettuata la comunicazione all'Agenzia delle Entrate entro il 29.4.2022);

- ✓ con riguardo **al restante 90% del corrispettivo documentato nella citata** fattura, se pagato nel 2022, **mediante fruizione diretta della detrazione dall'imposta lorda nella misura del 60%** nella dichiarazione dei redditi relativa all'anno d'imposta 2022, o ricorrendo - previo esercizio della relativa opzione - alla **cessione del credito ex art. 121 del DL 34/2020** nei confronti di altri soggetti, compresi gli intermediari finanziari, nella misura corrispondente alla detrazione spettante.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

